

(allegato A)

STATUTO

ASSOCIAZIONE PROGETTO SINAPSI - APS -

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Roma, C/O Studio Rizzelli in via Paraguay, 5, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "PROGETTO SINAPSI APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "PROGETTO SINAPSI - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: assistenza sociale e socio-sanitaria; beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili, organizzazione di eventi, partecipazione a progetti di ricerca e studio e, in particolare persegue le seguenti finalità: fornire supporto alle persone rientranti nello spettro autistico e ai loro familiari favorendone l'inclusione sociale e lavorativa, tutelandone i diritti in ogni ambito pubblico e privato.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: tutela legale degli associati e loro familiari, con particolare riguardo al riconoscimento dei benefici di legge e dei contributi statali regionali e comunali previsti per i soggetti diversamente abili rientranti nello spettro autistico, creazione di punti di ascolto e orientamento per le famiglie, organizzazione di seminari e incontri di partecipazione e condivisione dell'autismo anche avvalendosi di professionisti in materia, interlocuzione con gli enti locali per tutelare i diritti degli associati, presentazione e sviluppo di progetti dedicati, partecipazione a bandi pubblici, creazione di strutture di accoglienza residenziali e semi-residenziali, collaborazioni con enti di formazione ricerca e di terapia per l'autismo, orientamento per le famiglie con componenti nello spettro autistico, collaborazione con altre associazioni, partecipazione e organizzazione di studi sull'autismo, stipula di convenzioni dedicate agli associati, con particolare attenzione all'area delle terapie comportamentali e di psicomotricità, collaborazione con enti e società di formazione con particolare riguardo alle figure professionali quali insegnanti di sostegno, Oepac (ex A.E.C.), supervisori e operatori A.B.A. e psicomotricisti, stipula e sottoscrizione di contratti di lavoro e/o collaborazione tra l'associazione e il citato personale, oltre a qualsiasi altra figura professionale operante nell'ambito socio-sanitario e assistenziale, a favore dell'Associazione e, ove necessario, anche dei singoli associati, organizzazione di eventi e creazione di progetti finalizzati all'inclusione dei ragazzi nello spettro autistico, riconoscimento dei benefici di legge per i soggetti diversamente abili rientranti nello spettro autistico. Creazione di uno o più fondi di solidarietà destinati al finanziamento e al sostegno delle famiglie con casi di spettro autistico, le cui modalità di funzionamento e erogazione saranno disciplinate da apposito regolamento redatto a cura dell'Organo Direttivo.

Aut
B
Q
ES
A
R
A

Art. 5. L'Associazione può, inoltre, esercitare in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività:

- organizzare convegni, compiere, promuovere e finanziare ricerche, raggiungere accordi con università ed altre istituzioni di ricerca, attivare borse di studio e contratti di ricerca;
- instaurare rapporti di collaborazione con enti similari a carattere nazionale ed internazionale, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi con enti pubblici e privati;
- partecipare a procedure comparative o concorsi di qualunque genere per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e ricerche propri, sia mediante l'edizione di opere di terzi;
- divulgare gli esiti delle proprie ricerche ed approfondimenti, nonché dati e notizie in ordine a tematiche connesse all'attività istituzionale;
- ricevere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici, i quali non possono essere divisi tra i soci, ma destinati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali;
- concludere protocolli e convenzioni, conferire incarichi, acquisire e cedere beni e diritti di qualsiasi natura;
- costituire, partecipare e sovvenzionare associazioni, consorzi od altri enti aventi finalità compatibili con la propria, nonché, in via accessoria e strumentale con il proprio scopo, enti di natura societaria;
- possedere, realizzare, gestire, prendere in locazione beni mobili ed immobili ed altre attrezzature che siano utili e necessari all'espletamento della propria attività;
- assumere personale e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge;
- svolgere qualsiasi altra attività, anche diversa da quelle previste dal presente statuto e dagli articoli 4, 5, e 7 del d.lgs. 117/2017, purché secondaria e strumentale, accessoria o connessa agli scopi istituzionali, compatibilmente a quanto disposto dall'art.6 del d.lgs. 117/2017.
- L'Associazione può, infine, raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.
- E' espressamente vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dal presente statuto e di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del d.lgs 117/2017.
- Compete al Consiglio Direttivo individuare le predette attività diverse, secondarie e strumentali.

Art. 6. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per

ASSOCIAZIONE "PROGETTO SINAPSI APS" ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Provvisori ove istituito. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 30 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è

Handwritten signatures and initials on the right margin:
Jax
15
Q
ES
A
R
A

incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente Vicario;
- e) Il Vice Presidente Tesoriere;
- f) Il Segretario Generale;
- g) Il Comitato Scientifico
- h) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- i) Il Revisore dei conti, laddove eletto;
- j) Il Consiglio dei Provibiri, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno durata biennale e sono riconfermabili.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

clix

dh

Q

ES

A
R
A

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 5 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio, approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti, nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

dmx
dh
Q
ES
R
R
R

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti, dal Segretario Generale, dal Presidente del Comitato Scientifico, e da un numero variabile da tre a 6 soci ordinari (non sostenitori) con la carica di Consiglieri, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche o a mezzo mail, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti i vice – presidenti di cui uno vicario e l'altro tesoriere;
- elegge il segretario generale;
- nomina i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione, predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

[Handwritten signatures and initials on the right margin: "Acr", "L", "Q", "ES", "R", "R"]

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci in sede di consiglio direttivo. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario, in caso di impedimento anche di quest'ultimo le sue mansioni sono esercitate dal Tesoriere. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. **La carica si intende, salvo diversa delibera dell'organo direttivo, a titolo gratuito, ferma restando la possibilità di operare dei rimborsi spese tassativamente documentati.**

Il Vice Presidente Vicario

Art. 27. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento, ha rappresentanza legale dell'associazione rispetto alle deleghe ricevute dal Presidente e dal Consiglio Direttivo e limitatamente alle stesse ha poteri di firma degli atti sociali. **La carica si intende, salvo diversa delibera dell'organo direttivo, a titolo gratuito, ferma restando la possibilità di operare dei rimborsi spese tassativamente documentati.**

Il Vice Presidente Tesoriere

Art. 28. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo, è tenuto a rendicontare mensilmente al Presidente e al Consiglio Direttivo le spese sostenute, svolge le funzioni di Vice Presidente Vicario in caso di impedimento di quest'ultimo. **La carica si intende, salvo diversa delibera dell'organo direttivo, a titolo gratuito, ferma restando la possibilità di operare dei rimborsi spese tassativamente documentati.**

Il Segretario Generale

Art. 29. Il Segretario generale partecipa alla preparazione dei programmi di attività dell'Associazione, alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati; partecipa, inoltre all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alla proposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo; cura la gestione dei programmi di attività dell'Associazione e del Comitato Scientifico. Al Segretario Generale spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. **La carica si intende, salvo diversa delibera dell'organo direttivo, a titolo gratuito, ferma restando la possibilità di operare dei rimborsi spese tassativamente documentati.**

dx
K
Q
ES
A
E
A

L'Organo di controllo

Art. 30. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Gli incarichi si intendono, salvo diversa delibera dell'organo direttivo, a titolo gratuito, ferma restando la possibilità di operare dei rimborsi spese tassativamente documentati.

Il Comitato Scientifico

Articolo 31. Il Comitato Scientifico è l'organo di riferimento culturale e scientifico dell'Associazione ed è deputato a formulare proposte ed iniziative per l'attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione. Esso è competente, altresì, ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio medesimo o dal Presidente dell'Associazione, ovvero individuate autonomamente. Il Comitato Scientifico è composto da un Presidente, un Vice Presidente ed numero variabile di membri, da 3 a 12 compresi Presidente e Vice Presidente. Tali soggetti in ogni caso non esprimono la rappresentanza dell'ente se non limitatamente alle materie scientifiche trattate. Fermo restando quanto previsto al momento della costituzione dell'Associazione, la designazione dei membri del Comitato Scientifico viene effettuata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente del Comitato Scientifico. I membri del Comitato Scientifico sono nominati tra esperti di riconosciuta esperienza professionale nelle materie che rientrano nell'oggetto degli studi dell'Associazione, con particolare riguardo alle patologie rientranti nello spettro autistico. Tutti i componenti restano in carica due anni e sono rieleggibili. La partecipazione al Comitato Scientifico deve intendersi come espressione della libertà di manifestazione del pensiero ai sensi dell'art.21 della Costituzione. Sono invitati permanenti del Comitato Scientifico, senza diritto di voto, il Presidente dell'Associazione i Vice Presidenti e il Segretario Generale per finalità di raccordo con il Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo procederà alla relativa sostituzione tenendo conto delle indicazioni e proposte dei soggetti che avevano segnalato il membro del Comitato da sostituire. Il membro del Comitato così nominato dura in carica fino alla scadenza del mandato del soggetto sostituito. Il Comitato Scientifico si riunisce, su proposta del suo Presidente, almeno due volte l'anno

Max
B
Q
ES
R
R

presso la sede dell'Associazione o presso altro luogo indicato dal Presidente in Italia, per formulare il programma di attività da proporre al Consiglio Direttivo e fare un resoconto della attività svolta. Il Presidente del Comitato Scientifico può costituire gruppi di lavoro consultivi per progetti di ricerca/lavoro definiti dal medesimo Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica – salvo, in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario – contenente l'ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti a cura del Presidente, all'indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi d'urgenza. E' comunque validamente tenuta la riunione del Comitato cui partecipino tutti i componenti in carica. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. I componenti del Comitato Scientifico svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può comunque deliberare la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di rimborso anche soltanto per alcuni dei componenti del Comitato Scientifico ovvero di un corrispettivo, in ragione dell'attribuzione di specifici incarichi a uno o più componenti del Comitato Scientifico. Le deliberazioni del Comitato Scientifico devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall'estensore, trascritto nel libro verbali del Comitato. **L'attività si intende, salvo diversa delibera dell'organo direttivo a titolo gratuito, ferma restando la possibilità di operare dei rimborsi spese tassativamente documentati.**

Revisore legale dei conti

Art. 32. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Il Collegio dei Probiviri

Art. 32 bis Il Collegio dei Probiviri, qualora previsto, viene eletto dall'Assemblea dei Soci. Qualsiasi Socio con una anzianità di associazione di almeno 1 anno consecutivo (*eccezion fatta per il primo collegio eventualmente nominato*) può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario generale, o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico. Il Collegio dei Probiviri, in carica per due anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi. **La carica si intende, salvo diversa delibera dell'organo direttivo a titolo gratuito, ferma restando la possibilità di operare dei rimborsi spese tassativamente**

documentati.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 33. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 34. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque

secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 35. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 36. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 37. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.